

Pubblicato il 02/01/2019

Sent. n. 7/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2014, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Carbone, col quale elettivamente domicilia presso lo studio Abbamonte in Napoli al viale Gramsci n. 16;

contro

Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Andreoli, con il quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. Raffaele Marciano in Napoli alla via Santa Lucia n. 62;

per l'annullamento

A) dell'ordinanza n. 25/2014 prot.llo n. 5307 del 24.02.2014 a mezzo della quale veniva ordinata la demolizione di opere edilizie: realizzazione di tettoia al secondo piano a copertura del terrazzo aperto del fabbricato preesistente costituito da pilastri e copertura in legno; ampliamento dell'unità abitativa del 1° piano, edificato sul lato sud del fabbricato esistente; B) di ogni altro provvedimento preordinato, collegato, connesso, e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Francesco Guarracino e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la sig.ra [omissis] impugna l'ordinanza n. 25/2014, prot. n. 5307 del 24.02.2014, con la quale il Comune di San Giuseppe Vesuviano le ha ingiunto, ai sensi dell'art. 27 del DPR n. 380/01, la demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistico-ambientale sul fabbricato di sua proprietà sito in via [omissis], censito in catasto al foglio [omissis] p.lla [omissis] sub [omissis], in territorio vincolato ai sensi del D.lgs. n. 42/04 (ex l. 1497/39) e L.R. 21 del 10.12.2003 (zona rossa).

Col provvedimento impugnato sono stati contestati alla ricorrente la realizzazione di una tettoia al secondo piano, a copertura del terrazzo aperto, costituita da pilastri in legno e copertura in legno e tegole, a falda inclinata, avente una superficie di mq. 21 ca. ed un'altezza media di mt. 2,70 ca., e l'ampliamento dell'unità abitativa al 1° piano, edificato sul lato sud del fabbricato esistente, realizzato con struttura portante in legno a falda inclinata, con copertura in tegole, avente una superficie di mq. 24 ca. e una volumetria di mc. 65 ca.

A sostegno del gravame la ricorrente articola sei motivi di ricorso, con i quali sostiene:

- i) le tettoie, interamente realizzate in legno ed aperte per tre lati, sono adibite esclusivamente a riparo del solaio dagli agenti atmosferici e come stenditoio, non importano aumento di volumetria rilevante e non necessitano, perciò, del permesso di costruire ma, al più, di una D.I.A.; per quanto concerne il terrazzino al primo piano, lo stesso è stato semplicemente fornito di una chiusura con struttura rimovibile con la finalità di proteggere l'ambiente, rendendolo accogliente ed esteticamente più gradevole, e non certo di ampliare il primo piano con altri vani;
- ii) l'art. 37 del d.P.R. 380/01 consente la sanatoria degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA in caso di sostanziale conformità dell'opera alla normativa urbanistica, quale il caso in esame, in cui si verte di strutture accessorie e pertinenziali all'edificio principale, poiché la struttura al secondo piano è una tettoia aperta per tre lati che non determina aumenti di volumi o superfici e il terrazzino al primo piano, già esistente, è stato interessato solo da interventi di accomodamento;
- iii) il provvedimento di demolizione è stato illegittimamente adottato in mancanza di qualsiasi indagine tesa a stabilire l'eventuale sanabilità dei lavori e, comunque, in via cautelativa la ricorrente ha già provveduto a richiedere il titolo edilizio in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/01;
- iv) le opere in questione non creano alcun impatto ambientale e si integrano nell'ambiente circostante in modo armonioso, per dimensioni ed altezza;
- v) il provvedimento è sfornito di adeguato supporto motivazionale, poiché non reca l'indicazione delle norme violate e descrive erroneamente le opere contestate, in particolare nella parte in cui identifica come un nuova struttura il preesistente terrazzino al primo piano;
- vi) il provvedimento difetta, altresì, dell'esposizione delle ragioni di pubblico interesse al ripristino dello stato dei luoghi nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso ed il consolidamento dell'affidamento del privato sulla legittimità del proprio operato.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano ha resistito in giudizio con memoria difensiva.

In vista dell'udienza di discussione la ricorrente ha prodotto una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 6 novembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente ha realizzato un ampliamento dell'unità abitativa posta al primo piano dell'edificio mediante la chiusura di un preesistente terrazzino, come è chiaramente dato desumere dalla documentazione fotografica in atti, oltre che descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica (dove si afferma che "Così come dichiarato dalla proprietà nell'anno 2006 nel corso di lavori di piccola manutenzione, con riattazione e/o sostituzione degli infissi e tinteggiatura, furono installati - in assenza delle di autorizzazione e/o permesso di costruire - infissi (con telai in legno massello e vetro) a chiusura del terrazzino della facciata sud (cortile interno) posto al piano primo antistante il vano soggiorno creando di fatto l'attuale vano ingresso").

Per quanto riguarda la tettoia realizzata al secondo piano, se è vero che è aperta su tre lati, è anche vero che essa occupa una superficie superiore a venti metri quadrati e comporta una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell'edificio, come chiaramente visibile nella fotografia agli atti di causa.

Ciò detto, secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale, *«gli interventi consistenti nella realizzazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o i ripari di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredi o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) della parte dell'immobile cui accedono. Tali strutture non possono, viceversa, ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tali da arrecare una visibile alterazione dell'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, quando per la loro consistenza dimensionale ... - non possono ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione*

della loro accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso in cui accedono (cfr. T.A.R. Campania, sez. II, n. 3870 del 13.7.2009 e n. 8320 del 2.12.2009; sez. IV, n. 19754 del 18.11.2008; C. di S., sez. V, 13.3.2001, n. 1442)» (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 27 gennaio 2016, n. 432).

La tettoia in questione, per quanto sopra detto, costituisce per l'appunto opera che attua una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio con perdurante modifica dello stato dei luoghi.

La giurisprudenza della Sezione ha più volte chiarito che una tettoia, ancorché avente natura pertinenziale, è comunque soggetta a permesso di costruire allorché incida sull'assetto edilizio preesistente, osservando che l'incisione è particolarmente significativa ove la tettoia insista su un territorio tutto vincolato (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. III, 26 febbraio 2015, n. 1325, e giurisprudenza ivi richiamata).

Ne segue che per la realizzazione di entrambe le opere sanzionate, vale a dire l'ampliamento al primo piano e la tettoia al secondo piano, occorreva previamente acquisire, ove possibile, i necessari titoli abilitativi edilizi e paesistici.

A fronte della natura doverosa e vincolata per l'amministrazione dell'attività repressiva degli interventi edilizi sprovvista di titoli abilitativi, incombeva sull'interessata l'onere di chiedere casomai il rilascio, se ed in quanto possibile, dei permessi e delle autorizzazioni in sanatoria per accertamento di conformità.

La ricorrente ha presentato istanze di accertamento di conformità urbanistica e di compatibilità paesaggistica il 22 aprile 2014, cioè circa un mese e mezzo dopo l'avvenuta notifica, in data 1° marzo 2014, dell'ordinanza di rimessione in pristino.

La presentazione di un'istanza di accertamento di conformità successivamente all'emissione dell'ordinanza di demolizione incide, tuttavia, unicamente sulla possibilità dell'amministrazione di portare ad esecuzione il provvedimento sanzionatorio, ma non si riverbera retroattivamente sulla sua legittimità (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6266; sez. III, 26 giugno 2018, n. 4250), né vale a renderlo inefficace in via definitiva, poiché determina solo un arresto temporaneo dell'efficacia delle misure ripristinatorie, le quali riacquistano efficacia in caso di eventuale rigetto della sanatoria, salvo che, in quest'ultimo caso, il termine per l'esecuzione spontanea decorre dalla conoscenza del diniego di sanatoria (cfr. C.d.S., sez. VI, 2 aprile 2014, n. 1908 ed ivi ultt. citt.).

Inoltre, poiché non consta che l'istanza di accertamento di conformità, presentata ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. n. 380/01, sia stata definita con provvedimento espresso, trova applicazione al caso di specie il consolidato orientamento interpretativo (ex ceteris, C.d.S., sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417) per cui, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/01, il silenzio serbato sulla domanda di accertamento di conformità oltre il termine di sessanta giorni ha natura di silenzio-significativo, tipizzato per legge come diniego tacito, sicché il relativo procedimento viene a concludersi con la formazione, a tutti gli effetti, di un atto negativo tacito, contro il quale l'interessato ha l'onere di agire tempestivamente in giudizio.

Per questo complesso di ragioni i primi quattro motivi di ricorso sono privi di fondamento.

Infondati sono anche il quinto ed il sesto motivo di censura, con i quali la ricorrente lamenta il difetto di motivazione del provvedimento, che non recherebbe l'indicazione dei presupposti di fatto e delle specifiche disposizioni normative violate e non conterrebbe la necessaria ponderazione comparativa degli interessi pubblici e privati anche in relazione al tempo trascorso della commissione dell'abuso. I provvedimenti di demolizione di opere edilizie abusive, infatti, sono sufficientemente motivati con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire (ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. II, 2.11.2016, n. 5024; sez. II 19.7.2016, n. 3624) e, come più volte ribadito anche da questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli Sez. III, 12 settembre 2018, n. 5466; 6 settembre 2018, n. 5406; 5 giugno 2018, n. 3698; 12 febbraio 2018, n. 898) sulla scorta delle conclusioni raggiunte del Giudice di appello (C.d.S., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), la misura repressiva degli abusi edilizi – che costituisce espressione di attività strettamente vincolata – può intervenire in ogni tempo e, anche quando sia trascorso un lungo periodo di tempo tra l'epoca della commissione dell'abuso e la data dell'adozione dell'ingiunzione a demolire, non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare il provvedimento di

demolizione, perché l'ordinamento tutela l'affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione ed il consapevole mantenimento in loco di un'opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del privato *contra legem*.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.

Le spese seguono ordinariamente la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 2673/14), lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Gianmario Palliggiano, Consigliere

L'ESTENSORE

Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE

Fabio Donadono

IL SEGRETARIO